

**LEGGE PER RIMEDIARE
ALLE NECESSITÀ DI POPOLO E IMPERO
(cd. legge dei pieni poteri)
24. 3. 1933**

La Dieta dell'Impero ha approvato la seguente legge che viene pubblicata con l'assenso del Consiglio dell'Impero, essendo accertato che sussistono i requisiti della legislazione di modifica costituzionale:

Art. 1. Le leggi dell'Impero possono essere approvate, al di fuori dei casi del procedimento previsto dalla costituzione dell'Impero, anche dal Governo dell'Impero. Questo vale anche per le leggi di cui agli articoli 85 comma 2 e 87 della Costituzione dell'Impero.

Art. 2. Le leggi approvate dal Governo dell'Impero possono derogare dalla Costituzione dell'Impero, purché non abbiano ad oggetto l'istituzione della Dieta dell'Imperiale e del Consiglio imperiale. Restano salvi i poteri del Presidente dell'Impero.

Art. 3. Le leggi approvate dal Governo dell'Impero sono promulgate dal Cancelliere dell'Impero e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Impero. Salvo disposizione contraria entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. Alle leggi approvate dal Governo dell'Impero non si applicano gli articoli da 68 a 77 della Costituzione dell'Impero.

Art. 4. I trattati dell'Impero con Stati stranieri che si riferiscono a oggetti della legislazione dell'Impero non necessitano dell'assenso dei corpi che partecipano alla legislazione. Il Governo dell'Impero adotta le disposizioni necessarie all'esecuzione di tali trattati.

Art. 5. Questa legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. È abrogata a decorrere del 1 aprile 1937; inoltre è abrogata se l'attuale Governo dell'Impero viene sostituito da un altro.

FONTE: *Reichsgesetzblatt* 1933, p. 141, traduzione di J. Luther